

Prof. n. 136

Spett.le
COMUNE DI CESARO'
c.a. **Sig. Sindaco Antonio Caputo**
c.a. **Geom. Gaetano Virzi** (R.U.P.)

Catania, 14 luglio 2011

Oggetto: bando di gara per “lavori di sistemazione dell’area attrezzata per insediamenti artigianali 3° lotto – opere di urbanizzazione primaria lotti asse inferiore”. Termine offerte 8 agosto 2011. Importo € 2.018.701

Dall’esame del bando in oggetto e del relativo disciplinare e documentazione di gara, abbiamo riscontrato le seguenti anomalie e clausole illegittime:

- **Elenco prezzi:** Il prezzoario oo.pp. applicato per la determinazione dei prezzi progettuali è quello risalente all’anno 2007 e non quello attualmente vigente emanato con D.P.R.S. 16.4.2009. Tale anomalia inficia la validità della procedura in oggetto, poiché ai sensi dell’art. 18-ter L. 109/94 nel t.c. con la L.R. 7/02 e s. m. ed i., in presenza di significative variazioni economiche (come nel caso in specie), vige l’obbligo dell’ente appaltante di aggiornare i prezzi prima dell’indizione della gara d’appalto. Tale obbligo è stato ribadito da copiosa giurisprudenza amministrativa (Sent. TAR Sardegna n. 361/09, TAR Marche n. 10/09 e TAR Catania n. 1648/08 ed altre) e da pronunce dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Pareri n. 196/08, n. 143/07, n. 140/07, n. 76/07 e n. 41/07).
- **Clausola 3.6:** per la cat. scorporabile OS21 non è specificata l’eventuale subappaltabilità o meno delle relative lavorazioni (art. 30 DPR 34/2000 e art. 73 DPR 554/99).
- **Clausola 6:** per acquistare copia degli elaborati progettuali è richiesto il versamento di un importo che appare eccessivo (€ 300). Alla luce dell’art. 25 della L. n. 241/90, è prescritto esclusivamente il rimborso del costo di riproduzione sostenuto dall’ente per il rilascio di copie. Quindi, il pagamento di quanto sopra appare un ostacolo alla libera partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici (Parere Autorità di vigilanza sui cc.pp. n. 187/10 e 210/10).
- **Clausola 14:** tra gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è indicato l’assunzione di manodopera residente in Cesarò (punti 5). E’ noto che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mira a perseguire la selezione dell’offerta migliore attraverso una pluralità di elementi qualitativi della stessa, premiando il merito tecnico dell’offerta oggettivamente considerata (Sent. Corte di Giustizia C.E. 24.1.2008, Cons. Stato n. 3740/’10, n. 5105/’09 e n. 4971/’08). Conseguentemente, la corretta applicazione del criterio dell’O.E.P.V. richiede che gli elementi di valutazione prescelti dalla stazione appaltante siano tali da evidenziare un maggior pregio dell’offerta stessa con riferimento alle sue qualità intrinseche od oggettive. Contrariamente, l’elemento dell’assunzione di

manodopera residente in Cesarò non sembra direttamente refluenta sulla qualità dell'offerta ai fini della sua valutazione. A ciò si aggiunga che l'impegno di cui sopra è estremamente incerto e facilmente non attuabile, qualora non si dovesse rinvenire manodopera residente in Cesarò sufficiente e qualificata per l'impiego nella realizzazione dell'opera pubblica.

Altresì, appare oltremodo illegittima la suddetta clausola alla luce del contenuto del disciplinare, laddove a pag. 8 (contenuto della busta C "offerta economica"), prescrive che il concorrente debba dichiarare l'impegno ad assumere manodopera residente nel Comune in misura non inferiore al 50% della manodopera occorrente e, altresì, a pag. 9 laddove attribuisce 10 punti all'impresa concorrente che avrà dichiarato il maggior numero di operai da assumere fino al massimo del 50% della manodopera da impiegare.

- **clausola 17:** poco comprensibile appare la riserva di annullare l'aggiudicazione nel caso di soccombenza nel giudizio riguardante la procedura occupazionale e pendente presso il TAR;
- **clausola 18 d) e s):** contraddizione nell'indicazione del criterio di aggiudicazione e nel deferimento alla competenza arbitrale delle eventuali controversie.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di lavori pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

La presente deve considerarsi quale informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm. ed ii.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore
Giovanni Fragola